

DECRETO 29 luglio 1998, n. 321

**Regolamento recante norme per le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.**

Vigente al: 13-5-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, cosi' come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' del concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonche' determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice.

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' ammesso a partecipare il personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del diploma di scuola media superiore od equivalente.

2. A norma dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, e' ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potra'

contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), dell'indicato decreto legislativo, avra' conseguito la qualifica di ispettore capo maturando le anzianita' di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 2.

##### Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

- a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
- d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
- e) il giorno, l'ora e il luogo in cui avra' svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di detta prova;
- f) le materie oggetto delle prove d'esame;
- g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
- h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

#### Art. 3.

##### Possesso dei requisiti

##### ed esclusione dal concorso interno

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.

2. E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

#### Art. 4.

##### Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

#### Art. 5.

##### Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La commissione e' nominata con decreto del Capo della Polizia -

Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, anche disgiuntamente, ovvero elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto costituzionale e sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

7. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio e' escluso dal concorso.

8. Il candidato che per gravi e documentati motivi e' impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, e' ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

9. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Titoli di servizio

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10;

b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta da rapportarsi a tre fasce di valutazione concernenti rispettivamente:

1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti;

2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unita' operative equivalenti o specifica competenza professionale;

3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce, fino a punti 9;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 7;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianita' nella qualifica di ispettore capo o di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, fino a punti 8.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresì i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

3. Il direttore centrale personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. Le somme dei punti assegnati dai membri della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

#### Art. 8.

#### Graduatoria

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2. A parità di punteggio, gli ispettori capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sugli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono gli ispettori capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. A parità di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

#### Art. 9.

#### Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 1998

Il Ministro: Napolitano

Visto, Il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1998

Registro n. 2 Interno, foglio n. 273

---